



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 16/14

Dec. n. 20/14

Il giorno 30 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato da Mattia BUSO, nato a Padova il 10.6.1993 ed ivi residente alla via Monferrato n. 7, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "ALBETTONE", con tessera n. 14056795 e licenza MT Elite Motocross n. G00058, avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica della gara tenutasi il 25.4.2014 a Castel S. Pietro (Bo), della classe MX1 Top Rider. In particolare, il ricorrente medesimo deduceva, dapprima, che i fatti che avevano condotto alla sospensione

cautelare inflittagli da codesto Giudice in data 30.4.2014, non erano veritieri, riportandosi, pertanto alla lettera inviata anche al Presidente F.M.I., datata 27.4.2014 ed allegata agli atti. Chiedeva, quindi, l'annullamento della citata sospensione cautelare. Il BUSO, inoltre, dichiarandosi dispiaciuto per gli eventi accaduti il 25.4.2014 a Castel S. Pietro, chiedeva, altresì, il reintegro dei punti della 2^a manche relativa alla gara ivi svoltasi ed, ancora, *"il reintegro all'attività sportiva"*, indicando una serie di nominativi di testimoni disponibili a riferire dell'accaduto.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, è inammissibile sotto diversi profili.

I. In via del tutto preliminare, con riferimento al primo dei provvedimenti sollecitati dal ricorrente, va evidenziato che il ricorso che occupa va annoverato tra quelli disciplinati dall'art. 115 R.d.G., tanto che il ricorrente medesimo ha provveduto a versare la relativa tassa federale pari ad euro 200,00. Pertanto, non è questa la sede per richiedere l'annullamento della misura cautelare inflitta; invero, sul punto, il ricorrente BUSO avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste alla Commissione di Appello Federale, che, ai sensi dell'art. 83 R.d.G., è competente a decidere sull'eventuale annullamento della predetta misura cautelare, in sede di appello alla stessa.

II. Quanto al secondo dei provvedimenti sollecitati dal ricorrente BUSO, ossia la reintegra del punteggio relativo alla 2^a manche della gara di Castel S. Pietro del 25.4.2013, vanno fatte una serie di considerazioni. La prima di queste attiene al contenuto del ricorso medesimo, che, nel caso di specie, non rispetta il disposto dell'art. 115.2 R.d.G., lettere a) e b), non contenendo né l'indicazione del provvedimento impugnato, né le motivazioni del ricorso. Pur volendo, infatti, compiere uno sforzo interpretativo del ricorso così come proposto dal BUSO e

ritenere che le ragioni della impugnazione siano da rinvenire nella lettera a firma del medesimo ricorrente e del di lui padre, Mauro BUSO, datata 27.4.2014 ed allegata agli atti, in ogni caso, le stesse non possono essere prese in considerazione ai fini della presente decisione. E ciò in quanto, come detto, non risulta la indicazione del provvedimento impugnato in questa sede che, solo presumibilmente, potrebbe essere individuato in quello adottato dal Funzionario F.M.I. (a tanto preposto nell'ambito della gara citata), prodromico alla proposta di sanzione che, poi, ha indotto, la Procura Federale a richiedere la emissione della sospensione cautelare nei confronti del ricorrente stesso e di altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Di conseguenza, la scarna rappresentazione dei fatti fornita dal ricorrente, in uno al fatto che lo stesso non ha fornito alcun supporto probatorio del proprio assunto, conduce, già per questa ragione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello.

III. Sotto altro e diverso profilo, il ricorso proposto dal BUSO è inammissibile perché tardivo. Infatti, lo stesso risulta spedito tramite lettera raccomandata in data 9.5.2014, pervenuta presso gli Uffici F.M.I. il giorno 14 successivo, e, pertanto, ben oltre i dieci giorni dall'adozione dell'atto impugnato, così come previsto dall'art. 115.3 R.d.G.. Del resto, anche la tassa federale risulta versata solo il giorno 8.5.2014.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti,

- **Dichiara INAMMISSIBILE** il ricorso proposto da **Mattia BUSO**;
- **DISPONE** ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mattia Buso;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.